

I. C. "3 - CESCHELLI"
SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Prot. 0009143 del 04/09/2025
VII (Uscita)

**MIM**
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3 CESCHELLI
VIA CIFERI N. 53 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 80047

Codice Scuola : naic8fj00c
mail: naic8fj00c@istruzione.it

Codice Fiscale: 92044620638
pec: naic8fj00c@pec.istruzione.it

A tutto il personale
Al DSGA
Al Sito web
Agli atti

Oggetto: disposizioni vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA. DIRETTIVA A.S. 2022/2023 - Plessi Casilli, Nappi, Luonghi, Pace, Santa Maria la Scala.

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale in servizio nella scuola.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, il cosiddetto culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività

extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il dirigente scolastico è chiamato a predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto " (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni, fissato per le ore 8.00. Dalle 8:30 alle 9:30 entreranno i bambini della scuola dell'infanzia, accolti dalle insegnanti in servizio tenute ad essere presenti a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. I docenti devono vigilare sull'entrata e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
3. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Tutti i docenti in servizio devono quindi vigilare adeguatamente durante gli intervalli, avendo cura di distribuirsi,

concentrandosi nei punti di maggiore presenza dei propri allievi.

4. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni; qualora se ne ravvisi l'effettiva esigenza è consentita l'uscita di un alunno per volta (eccetto casi seriamente motivati), valutando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
5. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza e/o in Vicepresidenza.
7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza agli alunni. I docenti sono, dunque, invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
8. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.
9. Gli alunni si dovranno predisporre in fila ordinata alle soglie della propria aula ed uscire al suono della campana dedicata secondo il piano di uscita in vigore: del rispetto della regola sono responsabili i docenti (civilmente e penalmente).
10. All'uscita gli alunni della scuola primaria saranno consegnati ai genitori o a persone delegate per iscritto. I bambini della scuola dell'infanzia potranno essere prelevati dalle ore 13:25 alle ore 13:55 tranne il venerdì che gli alunni potranno essere prelevati dalle ore 13:00 alle ore 13:25. Dall'entrata in vigore dell'orario a 40 ore settimanali gli alunni potranno essere prelevati dalle ore 16:00 alle ore 16:25.
11. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
12. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
13. Si ricorda di attenersi e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.
14. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
15. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.
16. La ricreazione si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 10:30 all'interno della propria aula. Per questioni di allergie e intolleranze alimentari è fatto divieto assoluto di festeggiare onomastici e compleanni a scuola.
17. Gli alunni potranno recarsi in bagno, uno per volta dalle ore 9, 00 alle ore 13,00, salvo casi eccezionali o autorizzati dal Dirigente scolastico.
18. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno – anzi aggrava – la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza.
19. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di disciplina (approvato con delibera n. 54 del CI del 24.09.20).
20. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad un momentaneo ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di

reiterato uso si provvederà ad una segnalazione alla vicepresidenza per eventuali altri provvedimenti.

21. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi (durante le ore di lezione) è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

22. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.

23. I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

24. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.

25. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici ed al personale del Servizio di Prevenzione e Protezione appositamente incaricato di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

26. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

VIGILANZA SUGLI STUDENTI CON DISABILITA'

La vigilanza sugli studenti con disabilità e, in particolare, su quelli in situazione di disabilità di tipo psichico, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno se presente e/o, se presente, dall'educatore ad personam e/o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Gli studenti con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla consegna alle famiglie, qualora questi siano prelevati dai genitori o da loro delegati e/o non siano in possesso di autorizzazione dei genitori a lasciare autonomamente la scuola.

INFORTUNI E MALORI DEGLI STUDENTI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni

In caso di malessere o malore lieve l'alunno viene assistito dal personale addetto al Primo soccorso o dal

docente o dal collaboratore scolastico. Il docente valuterà se tenere in classe lo studente o se inviarlo in infermeria. In tal caso lo studente dovrà essere accompagnato da un adulto (docente, collaboratore scolastico) che dovrà garantire l'adeguata vigilanza dello studente nel locale di infermeria. Se tale malessere si risolve, l'alunno può essere riaccompagnato in classe, in caso contrario sarà avvisata la famiglia affinché prelevi l'allievo o dia precise e opportune istruzioni.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà compito del docente procedere ad allertare subito il 118 ed avvisare immediatamente l'Ufficio di Presidenza, che provvederà contestualmente a contattare la famiglia.

E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO LASCIARE LO STUDENTE SOLO, SENZA SORVEGLIANZA.

In tal caso occorre che vi sia un raccordo tra docenti e collaboratori scolastici per garantire l'adeguata sorveglianza. Nel caso in cui lo studente debba essere condotto al Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo stesso dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico o da personale a disposizione nell'istituto. Al verificarsi di un infortunio gli insegnanti devono produrre immediatamente apposita dichiarazione dettagliata tendente a descrivere la dinamica dell'accaduto. Non sono ammessi ritardi nella presentazione della relazione. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento, l'assicurazione non copra il danno per fatti non adeguatamente segnalati e/o perché non sia stata regolarmente attivata: il tal caso il risarcimento resta a carico della scuola e del suo personale. La segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Dirigente da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta).

In caso di intervento medico e ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. In ogni caso di incidente, malore o infortunio, deve essere garantita all'alunno/a adeguata sorveglianza, anche se il fatto coincide con la fine delle lezioni.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. In particolare, i docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli studenti ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose e, in caso estremo, disporre il rientro anticipato. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione all'uscita stessa; gli stessi accompagnatori dovranno altresì relazionare sull'andamento dell'intero percorso didattico, specificando gli obiettivi conseguiti e le strategie didattiche adottate. Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24.

Chiunque noti comportamenti indisciplinati o situazioni potenzialmente pericolose ha il dovere di intervenire prontamente, a prescindere dal fatto che sia incaricato di vigilare nel luogo in cui ravvisa situazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e della disciplina, segnalando tempestivamente al docente responsabile di plesso e alla Dirigenza.

Ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie in relazione a eventi non programmabili verranno

emanate in seguito.

Le presenti disposizioni costituiscono **obbligo di servizio** per tutto il personale della scuola. Si confida nella più ampia collaborazione e nella partecipazione responsabile da parte di tutti ad attenersi con il massimo scrupolo e impegno a quanto previsto dalla presente direttiva al fine di migliorare e ottimizzare la qualità del servizio erogato.

Si allegano alla presente gli articoli di legge di riferimento della vigilanza.

Il Dirigente Scolastico

Ing. Michele Antonio Iovine

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto- Legge 39/93

Allegato

Art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2047 c.c.: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”

Art. 2048 c.c.: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l’onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell’insegnante o dell’Amministrazione provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione **dell’art. 61 della L.11/7/80, n. 312 ancora vigente**, che testualmente recita: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. **art. 29, co 5 CCNL Scuola 2006/2009**, “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all’insegnamento di cui al citato art. del CCNL. Tabella A, CCNL 2006-2009, profilo professionale dei collaboratori scolastici: “...compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti ...”.